

COMUNE DI TAVULLIA

ordinanza n. 61/08

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI TAVULLIA.

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

- Premesso che in attuazione del progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autoveicoli di peso complessivo superiore alle 3.5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana - area bassa Val del Foglia, predisposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino sono state emanate negli anni 2000 e 2001 alcune ordinanze da parte dei comuni di Colbordolo, S. Angelo in Lizzola e Montelabbate le quali hanno interdetto la circolazione degli autocarri all'interno dei centri abitati;
- Rilevato che i predetti provvedimenti, se da un lato hanno arrecato notevoli benefici alla sicurezza della circolazione ed alla qualità della vita dei residenti all'interno dei centri abitati interessati dal provvedimento, dall'altro, come risulta dalla relazione del Comandante della Polizia Municipale, hanno comportato anche un notevole incremento del transito degli autocarri nel territorio del Comune di Tavullia (sia nella frazione di Padiglione che nel capoluogo). transito non legato ad esigenze locali, bensì di collegamento delle zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia (zone industriali, peraltro, in continua espansione) con la riviera romagnola ed il casello autostradale di Cattolica;
- Rilevato, altresì che la galleria, da poco realizzata nel comune di S. Angelo in Vado ha favorito, tra l'altro, il collegamento delle zone industriali di S. Angelo in Vado, Mercatello ed Urbania (Alta valle del Metauro) con l'alta e media Valle del Foglia e ciò, quindi ha comportato un incremento anche del transito di autocarri nei centri abitati di Padiglione e Tavullia;
- Considerato che la strada SP. 38 del Marrone nel tratto interno al centro abitato di Tavullia in alcune parti è priva di marciapiedi, di banchine adeguate al transito di pedoni, di piste ciclabili o di altre strutture a tutela degli utenti più deboli nonché presenta una larghezza della carreggiata limitata e tale da non consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- Considerato, altresì, che tutte le attività produttive (negozi, pubblici esercizi, edicole ecc) e di servizi (comune, banca, poste, scuole ecc.) sono dislocate ai margini della strada in esame e ciò comporta, tra l'altro, un continuo attraversamento delle sede stradale di persone e veicoli;
- Ritenuto che per collegare i veicoli proveniente dal nord Italia con le zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia e viceversa vi sono percorsi alternativi (Autostrada A14; SS.16; SP 423 e SP.30 soprattutto dopo la recente realizzazione del completamento della strada SP. 132 Ca' La Cisterna che nel comune di Colbordolo, collega la SP. 30 Montelabbatese con la SP. 3-bis Fogliense), strade che risultano, per caratteristiche costruttive e funzionali, più idonee e sicure per un transito intenso di autocarri;
- Rilevato, pertanto, che in relazione alle esigenze della circolazione dei pedoni e dei velocipedi, un transito intenso (come attualmente avviene) di autoveicoli di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, può comportare notevoli disagi e pericoli per questa categoria di utenti e alla popolazione residente in genere;
- Atteso che agli autocarri impegnati ad effettuare operazioni di carico e scarico a Tavullia, e nel territorio del comune di Montegridolfo è comunque consentito il transito nella zona interdetta alla circolazione previa esibizione del documento di trasporto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che la stessa facoltà è consentita ai residenti nelle medesime zone;

- Vista la riunione tenutasi presso l'Assessorato Opere Pubbliche, Mobilità Trasporti, Edilizia pubblica in data 21.11.2007 con la presenza, oltre dell'Assessore provinciale, dei Sindaci dell'Unione Pian del Bruscolo, e dei tecnici del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino, nella quale gli intervenuti, ognuno per le proprie competenze, si impegnavano ad adottare, in via sperimentale le ordinanze necessarie ad istituire il divieto di transito per gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone nel comune di Tavullia nei centri abitati del comune capoluogo e di Padiglione;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 30.04.2008 con la quale si propone di prendere atto del progetto di deviazione del traffico pesante dai centri abitati di Padiglione e Tavullia e di demandare a ciascuna amministrazione coinvolta l'emanazione dei provvedimenti di competenza per un periodo sperimentale di mesi 4;
- Vista la propria ordinanza n. 25/08 del 04.07.2008 di regolamentazione della circolazione degli autocarri nel centro abitato di Tavullia;
- Vista la successiva ordinanza n. 31/08 del 01.08.2008 che integrava l'ordinanza n. 25/08 del 04.07.2008 con le seguenti previsioni:
 - a) possibilità di rilasciare l'autorizzazione anche a tutti coloro che sono residenti nel territorio del Comune ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - b) possibilità di far transitare nel centro abitato di Tavullia tutti coloro che hanno già effettuato operazioni di carico e scarico nel territorio del Comune di Tavullia ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - c) possibilità di far transitare nel centro abitato di Tavullia gli autocarri che sono di proprietà ovvero concessi in locazione a ditte aventi sede nel territorio del Comune di Tavullia ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
- Ritenuto di rendere definitiva la nuova regolamentazione della circolazione degli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. nel centro abitato di Tavullia, così come stabilita con la presente ordinanza, in considerazione degli effetti positivi prodotti dalle limitazioni già introdotte in via sperimentale con le ordinanze n. 25/08 del 04.07.2008 e n. 31/08 del 01.08.2008;
- Considerata altresì l'esigenza di apportare un'integrazione ai provvedimenti di cui sopra al fine di consentire il transito nel centro abitato di Tavullia anche agli autocarri ai quali il Comune di S. Giovanni in Marignano, in ottemperanza alla propria ordinanza di regolamentazione del traffico pesante, ha rilasciato un regolare permesso di transito nel proprio centro abitato;
- Ritenuto, per far fronte a dette situazioni, di prevedere di integrare le predette ordinanze con le seguenti previsioni:
 - d) Prevedere la possibilità di consentire il transito nel centro abitato di Tavullia agli autocarri ai quali il Comune di S. Giovanni in Marignano, in ottemperanza alla propria ordinanza di regolamentazione del traffico pesante, ha rilasciato un regolare permesso di transito nel proprio centro abitato.
- Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;
- Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Visto gli artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il provvedimento n. 1 del 02.01.2007 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto ed Uso del Territorio;
- Visto lo Statuto comunale;
- Vista la delibera di Giunta n. 70 del 23.06.2008 con la quale si fissano i criteri generali per dare corso al presente provvedimento;
- Ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

- Di istituire in via definitiva con decorrenza dal 27.12.2008 il divieto di transito nel centro abitato di Tavullia, così come individuato con delibere di Giunta Comunale n. 130 del 26.03.1996, n. 171 del 06.10.1998 e n. 3 del 22.01.2007, a tutti gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone ad esclusione delle sottocitate fattispecie:
- a) gli autoveicoli aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare o hanno effettuato operazioni di carico e/o scarico nel territorio dei Comuni di Tavullia e di Montegridolfo;
 - b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza;
 - d) i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio, nonché delle forze di Polizia e i veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti e di servizio;
 - e) i veicoli ai quali il Comune di S. Giovanni in Marignano, in ottemperanza alla propria ordinanza di regolamentazione del traffico pesante, ha rilasciato un regolare permesso di transito nel proprio centro abitato;
 - f) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti:
 - proprietari di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, residenti nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di coloro che sono residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra aventi sede nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelle ubicate a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t. e sono residenti nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati" limitatamente ai residenti nel Comune di Tavullia potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall'ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro. Per coloro che sono residenti nel territorio del comune di Montegridolfo è sufficiente esibire agli organi preposti al controllo un documento comprovante la residenza ovvero in assenza produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre dell'anno successivo al primo rilascio e successivamente è soggetta a rinnovo annuale entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza. I permessi scaduti devono essere riconsegnati all'Unione Pian del Bruscolo.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione e di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona o di produrre idonea dichiarazione sostitutiva, pena la soggezione alla sanzione da € 25,00 a € 100,00. Alla medesima sanzione sono soggetti coloro che non riconsegnano i permessi scaduti.

L'Ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo nella persona del Comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

Copia della presente, per opportuna conoscenza dovrà essere trasmessa anche al comune di Montegridolfo.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Tavullia, lì 24.12.2008

**IL RESPONSABILE AREA ASSETTO
ED USO DEL TERRITORIO**
Ing. Stefano Della Martire

COMUNE DI TAVULLIA

ordinanza n. 62/08

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI PADIGLIONE.

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

- Premesso che in attuazione del progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autoveicoli di peso complessivo superiore alle 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana - area bassa Val del Foglia, predisposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino sono state emanate negli anni 2000 e 2001 alcune ordinanze da parte dei comuni di Colbordolo, S. Angelo in Lizzola e Montelabbate le quali hanno interdetto la circolazione degli autocarri all'interno dei centri abitati;
- Rilevato che i predetti provvedimenti, se da un lato hanno arrecato notevoli benefici alla sicurezza della circolazione ed alla qualità della vita dei residenti all'interno dei centri abitati interessati dal provvedimento, dall'altro, come risulta dalla relazione del Comandante della Polizia Municipale, hanno comportato anche un notevole incremento del transito degli autocarri nel territorio del Comune di Tavullia (sia nella frazione di Padiglione che nel capoluogo), transito non legato ad esigenze locali, bensì di collegamento delle zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia (zone industriali, peraltro, in continua espansione) con la riviera romagnola ed il casello autostradale di Cattolica;
- Rilevato, altresì che la galleria, da poco realizzata nel comune di S. Angelo in Vado ha favorito, tra l'altro, il collegamento delle zone industriali di S. Angelo in Vado, Mercatello ed Urbania (Alta valle del Metauro) con l'alta e media Valle del Foglia e ciò, quindi ha comportato un incremento anche del transito di autocarri nei centri abitati di Padiglione e Tavullia;
- Considerato che la strada SP.3-bis, nel tratto interno al centro abitato di Padiglione denominato via Carrate, in gran parte è priva di marciapiedi, di banchine adeguate al transito di pedoni, di piste ciclabili o di altre strutture a tutela degli utenti più deboli nonché presenta una larghezza della carreggiata limitata e tale da non consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- Considerato, altresì, che tutte le attività produttive (negozi, pubblici esercizi, edicole ecc) e di servizi (comune, banca, poste, scuole ecc.) sono dislocate ai margini della strada in esame e ciò comporta, tra l'altro, un continuo attraversamento delle sede stradale di persone e veicoli;
- Ritenuto che per collegare i veicoli proveniente dal nord Italia con le zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia e viceversa vi sono percorsi alternativi (Autostrada A14; SS.16; SP.423 e SP.30 soprattutto dopo la recente realizzazione del completamento della strada SP.132 Ca' La Cisterna che nel comune di Colbordolo, collega la SP.30 Montelabbatese con la SP.3-bis Fogliense), strade che risultano, per caratteristiche costruttive e funzionali, più idonee e sicure per un transito intenso di autocarri;
- Rilevato, pertanto, che in relazione alle esigenze della circolazione dei pedoni e dei velocipedi, un transito intenso (come attualmente avviene) di autoveicoli di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, può comportare notevoli disagi e pericoli per questa categoria di utenti e alla popolazione residente in genere;
- Atteso che agli autocarri impegnati ad effettuare operazioni di carico e scarico a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio è comunque consentito il transito nella zona interdetta alla circolazione previa esibizione del documento di trasporto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che la stessa facoltà è consentita ai residenti nelle medesime zone;

- Vista la riunione tenutasi presso l'Assessorato Opere Pubbliche, Mobilità Trasporti, Edilizia pubblica della Provincia di Pesaro-Urbino in data 21.11.2007 con la presenza, oltre dell'Assessore Provinciale, dei Sindaci dell'Unione Pian del Bruscolo, e dei tecnici del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino, nella quale gli intervenuti, ognuno per le proprie competenze, si impegnavano ad adottare in via sperimentale le ordinanze necessarie ad istituire il divieto di transito per gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone nel comune di Tavullia nei centri abitati del comune capoluogo e di Padiglione;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 30.04.2008 con la quale si propone di prendere atto del progetto di deviazione del traffico pesante dai centri abitati di Padiglione e Tavullia e di demandare a ciascuna amministrazione coinvolta l'emanazione dei provvedimenti di competenza per un periodo sperimentale di mesi 4;
- Vista la propria ordinanza n. 26/08 del 4 luglio u.s. di regolamentazione della circolazione degli autocarri nel centro abitato di Padiglione,
- Vista la successiva ordinanza n. 32/08 del 01.08.2008 che integrava l'ordinanza n. 26/08 del 04.07.2008 con le seguenti previsioni:
 - a) possibilità di far transitare nel centro abitato di Padiglione tutti coloro che hanno già effettuato operazioni di carico e scarico nel territorio dei Comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino;
 - b) possibilità di far transitare nel centro abitato di Padiglione gli autocarri che sono di proprietà ovvero concessi in locazione a ditte aventi sede nel territorio dei Comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino;
- Ritenuto di rendere definitiva la nuova regolamentazione della circolazione degli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. nel centro abitato di Padiglione, così come stabilita con la presente ordinanza, in considerazione degli effetti positivi prodotti dalle limitazioni già introdotte in via sperimentale con le ordinanze n. 26/08 del 04.07.2008 e n. 32/08 del 01.08.2008;
- Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;
- Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Visto gli artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il provvedimento del Sindaco n. 1 del 02.01.2007 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto ed Uso del Territorio;
- Visto lo statuto comunale;
- Vista la delibera di Giunta comunale n. 70 del 23.06.2008 con la quale si fissano i criteri generali per dare corso al presente provvedimento;
- Ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

- Di istituire in via definitiva con decorrenza dal 27.12.2008 il divieto di transito nel centro abitato di Padiglione, così come individuato con delibere di Giunta Comunale n. 130 del 26.03.1996, n. 171 del 06.10.1998 e n. 3 del 22.01.2007, a tutti gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone ad esclusione delle sottocitate fattispecie:
 - a) gli autoveicoli aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare o hanno effettuato operazioni di carico e/o scarico a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza;

- d) i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio, nonché delle forze di Polizia e i veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti e di servizio;
- e) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti:
- proprietari di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra aventi sede nei Comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t. e residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati" limitatamente ai residenti nei centri abitati di Padiglione e Belvedere potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall'ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro. Per coloro che sono residenti nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino è sufficiente esibire agli organi preposti al controllo un documento comprovante la residenza ovvero in assenza produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre dell'anno successivo al primo rilascio e successivamente è soggetta a rinnovo annuale entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza. I permessi scaduti devono essere riconsegnati all'Unione Pian del Bruscolo.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione e di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona o di produrre idonea dichiarazione sostitutiva, pena la soggezione alla sanzione da € 25,00 a € 100,00. Alla medesima sanzione sono soggetti coloro che non riconsegnano i permessi scaduti.

L'Ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo nella persona del Comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

Copia della presente, per opportuna conoscenza dovrà essere trasmessa anche ai comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Tavullia, lì 24.12.2008

**IL RESPONSABILE AREA ASSETTO
ED USO DEL TERRITORIO**

Ing. Stefano Della Martire

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ordinanza n. 23/A/2008

Prot. Gen. 43921

Pesaro, 20/06/2008

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI PADIGLIONE.

IL DIRETTORE DELL'AREA 3

- Premesso che in attuazione del progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autoveicoli di peso complessivo superiore alle 3.5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana -area bassa Val del Foglia, predisposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino sono state emanate negli anni 2000 e 2001 alcune ordinanze da parte dei comuni di Colbordolo, S. Angelo in Lizzola e Montelabbate le quali hanno interdetto la circolazione degli autocarri all'interno dei centri abitati;
- Rilevato che i predetti provvedimenti, se da un lato hanno arrecato notevoli benefici alla sicurezza della circolazione ed alla qualità della vita dei residenti all'interno dei centri abitati interessati dal provvedimento, dall'altro, come risulta dalla relazione del Comandante della Polizia Municipale, hanno comportato anche un notevole incremento del transito degli autocarri nel territorio del Comune di Tavullia (sia nella frazione di Padiglione che nel Capoluogo), transito non legato ad esigenze locali, bensì di collegamento delle zone industriali della bassa e alta valle del Foglia (zone industriali, peraltro, in continua espansione) con la riviera romagnola ed il casello autostradale di Cattolica;
- Rilevato altresì che la galleria, da poco realizzata nel comune di S. Angelo in Vado ha favorito, tra l'altro, il collegamento delle zone industriali di S. Angelo in Vado, Mercatello ed Urbania (Alta valle del Metauro) con l'alta e media Valle del Foglia e ciò, quindi ha comportato un incremento anche del transito di autocarri nei centri abitati di Padiglione e Tavullia;
- Considerato che la strada SP. 3 bis nel tratto interno al centro abitato di Padiglione denominato via Carrate in gran parte è priva di marciapiedi, di banchine adeguate al transito di pedoni, di piste ciclabili o di altre strutture a tutela degli utenti più deboli nonchè presenta una larghezza della carreggiata limitata e tale da non consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- Considerato altresì che tutte le attività produttive (negozi, pubblici esercizi, edicole ecc) e di servizi (comune, banca, poste, scuole ecc.) sono dislocate ai margini della strada in esame e ciò comporta, tra l'altro, un continuo attraversamento delle sede stradale di persone e veicoli;
- Preso atto che il Comune di S. Angelo in Lizzola ha già provveduto ad istituire all'interno del centro abitato di Montecchio il divieto di circolazione per tutti gli autoveicoli di peso complessivo superiore ai 3,5 t, in transito sulla S.P. 3-bis con direzione Carpegna-Montecchio, ad esclusione di quelli diretti nella zona industriale denominata "Via Montefeltro";
- Ritenuto che per collegare i veicoli proveniente dal nord Italia con le zone industriali della bassa e alta valle del Foglia e viceversa vi sono percorsi alternativi (Autostrada A14; SS.16; SP 423 e SP.30 soprattutto dopo la recente realizzazione del completamento della strada SP. 132 Ca La Cisterna che nel comune di Colbordolo, collega la S.P. 30 Montelabbatese con la SP 3-bis Fogliense), strade che risultano, per caratteristiche costruttive e funzionali, più idonee e sicure per un transito intenso di autocarri;
- Rilevato, pertanto, che in relazione alle esigenze della circolazione dei pedoni e dei velocipedi, un transito intenso (come attualmente avviene) di autoveicoli di peso complessivo superiore a

- 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, può comportare notevoli disagi e pericoli per questa categoria di utenti e alla popolazione residente in genere;
- Atteso che agli autocarri impegnati ad effettuare operazioni di carico e scarico a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio è comunque consentito il transito nella zona interdetta alla circolazione previa esibizione del documento di trasporto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che la stessa facoltà è consentita ai residenti nelle medesime zone;
 - Atteso altresì che la medesima facoltà è consentita agli autoveicoli di peso complessivo superiore ai 3,5 t, in transito sulla S.P. 3-bis con direzione Carpegna-Montecchio, diretti nella zona industriale denominata "Via Montefeltro";
 - Vista la riunione tenutasi presso l'Assessorato Opere Pubbliche, Mobilità Trasporti, Edilizia pubblica in data 21.11.2007 con la presenza, oltre dell'Assessore Provinciale, dei Sindaci dell'Unione Pian del Bruscolo, e dei tecnici del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino, nella quale gli intervenuti, ognuno per le proprie competenze, si impegnavano ad adottare in via sperimentale le ordinanze necessarie ad istituire il divieto di transito per gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone nel comune di Tavullia nei centri abitati del comune capoluogo e di Padiglione;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 30.04.2008 con la quale si propone di prendere atto del progetto di deviazione del traffico pesante dai centri abitati di Padiglione e Tavullia e di demandare a ciascuna amministrazione coinvolta l'emanazione dei provvedimenti di competenza per un periodo sperimentale di mesi 4;
- gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;
- il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- gli artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000;
- ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

Con decorrenza 14 luglio 2008 di istituire in via sperimentale per mesi 4, all'altezza dell'intersezione della S.P. 3 bis Fogliense con la SP. 132 Ca La Cisterna il divieto di transito ed il conseguente obbligo di svolta a dx sulla SP. 132, per tutti gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, provenienti dalla SP. 3 bis con direzione Carpegna-Montecchio ad esclusione delle sottocitate fattispecie:

1. gli autoveicoli aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico a Padiglione, Belvedere, nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino, Saludecio e nella zona industriale di Montecchio denominata "Via Montefeltro";
2. i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
3. i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza;
4. i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio, nonché delle forze di Polizia e i veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti e di servizio;
5. gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti:
 - proprietari di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;

- legali rappresentanti, di ditte proprietarie dei veicoli di cui sopra di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
- locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
- soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t. e residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei Comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati" limitatamente ai residenti nei centri abitati di Padiglione e Belvedere potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall'ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro. Per coloro che sono residenti nel territorio del comune di Montegridolfo è sufficiente esibire agli organi preposti al controllo un documento comprovante la residenza ovvero in assenza produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'autorizzazione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza. I permessi scaduti devono essere riconsegnati all'Unione Pian del Bruscolo.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione e di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona o di produrre idonea dichiarazione sostitutiva, pena la soggezione alla sanzione da € 25 a € 100. Alla medesima sanzione sono soggetti coloro che non riconsegnano i permessi scaduti.

L'ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo nella persona del Comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

Copia della presente, per opportuna conoscenza dovrà essere trasmessa anche ai Comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Raniero De Angelis

COMUNE DI TAVULLIA

ordinanza n. 53/08
scaduta il 21.12.2008

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI TAVULLIA.

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

- Premesso che in attuazione del progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autoveicoli di peso complessivo superiore alle 3.5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana - area bassa Val del Foglia, predisposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino sono state emanate negli anni 2000 e 2001 alcune ordinanze da parte dei comuni di Colbordolo, S. Angelo in Lizzola e Montelabbate le quali hanno interdetto la circolazione degli autocarri all'interno dei centri abitati;
- Rilevato che i predetti provvedimenti, se da un lato hanno arrecato notevoli benefici alla sicurezza della circolazione ed alla qualità della vita dei residenti all'interno dei centri abitati interessati dal provvedimento, dall'altro, come risulta dalla relazione del Comandante della Polizia Municipale, hanno comportato anche un notevole incremento del transito degli autocarri nel territorio del Comune di Tavullia (sia nella frazione di Padiglione che nel capoluogo). transito non legato ad esigenze locali, bensì di collegamento delle zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia (zone industriali, peraltro, in continua espansione) con la riviera romagnola ed il casello autostradale di Cattolica;
- Rilevato, altresì che la galleria, da poco realizzata nel comune di S. Angelo in Vado ha favorito, tra l'altro, il collegamento delle zone industriali di S. Angelo in Vado, Mercatello ed Urbania (Alta valle del Metauro) con l'alta e media Valle del Foglia e ciò, quindi ha comportato un incremento anche del transito di autocarri nei centri abitati di Padiglione e Tavullia;
- Considerato che la strada SP. 38 del Marrone nel tratto interno al centro abitato di Tavullia in alcune parti è priva di marciapiedi, di banchine adeguate al transito di pedoni, di piste ciclabili o di altre strutture a tutela degli utenti più deboli nonché presenta una larghezza della carreggiata limitata e tale da non consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- Considerato, altresì, che tutte le attività produttive (negozi, pubblici esercizi, edicole ecc) e di servizi (comune, banca, poste, scuole ecc.) sono dislocate ai margini della strada in esame e ciò comporta, tra l'altro, un continuo attraversamento delle sede stradale di persone e veicoli;
- Ritenuto che per collegare i veicoli proveniente dal nord Italia con le zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia e viceversa vi sono percorsi alternativi (Autostrada A14; SS.16; SP 423 e SP.30 soprattutto dopo la recente realizzazione del completamento della strada SP. 132 Ca' La Cisterna che nel comune di Colbordolo, collega la SP. 30 Montelabbatese con la SP. 3-bis Fogliense), strade che risultano, per caratteristiche costruttive e funzionali, più idonee e sicure per un transito intenso di autocarri;
- Rilevato, pertanto, che in relazione alle esigenze della circolazione dei pedoni e dei velocipedi, un transito intenso (come attualmente avviene) di autoveicoli di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, può comportare notevoli disagi e pericoli per questa categoria di utenti e alla popolazione residente in genere;
- Atteso che agli autocarri impegnati ad effettuare operazioni di carico e scarico a Tavullia, e nel territorio del comune di Montegridolfo è comunque consentito il transito nella zona interdetta alla circolazione previa esibizione del documento di trasporto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che la stessa facoltà è consentita ai residenti nelle medesime zone;

- Vista la riunione tenutasi presso l'Assessorato Opere Pubbliche, Mobilità Trasporti, Edilizia pubblica in data 21.11.2007 con la presenza, oltre dell'Assessore provinciale, dei Sindaci dell'Unione Pian del Bruscolo, e dei tecnici del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino, nella quale gli intervenuti, ognuno per le proprie competenze, si impegnavano ad adottare, in via sperimentale le ordinanze necessarie ad istituire il divieto di transito per gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone nel comune di Tavullia nei centri abitati del comune capoluogo e di Padiglione;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 30.04.2008 con la quale si propone di prendere atto del progetto di deviazione del traffico pesante dai centri abitati di Padiglione e Tavullia e di demandare a ciascuna amministrazione coinvolta l'emanazione dei provvedimenti di competenza per un periodo sperimentale di mesi 4;
- Vista la propria ordinanza n. 25/08 del 04.07.2008 di regolamentazione della circolazione degli autocarri nel centro abitato di Tavullia;
- Vista la successiva ordinanza n. 31/08 del 01.08.2008 che integrava l'ordinanza n. 25/08 del 04.07.2008 con le seguenti previsioni:
 - d) possibilità di rilasciare l'autorizzazione anche a tutti coloro che sono residenti nel territorio del Comune ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - e) possibilità di far transitare nel centro abitato di Tavullia tutti coloro che hanno già effettuato operazioni di carico e scarico nel territorio del Comune di Tavullia ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - f) possibilità di far transitare nel centro abitato di Tavullia gli autocarri che sono di proprietà ovvero concessi in locazione a ditte aventi sede nel territorio del Comune di Tavullia ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
- Ritenuto di prorogare di 30 gg. il periodo sperimentale di divieto al transito degli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. nel centro abitato di Tavullia, secondo le modalità stabilite con la presente ordinanza, in relazione alla necessità di concordare le modalità definitive di attuazione del provvedimento con gli altri Enti coinvolti;
- Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;
- Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Visto gli artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il provvedimento n. 1 del 02.01.2007 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto ed Uso del Territorio;
- Visto lo Statuto comunale;
- Vista la delibera di Giunta n. 70 del 23.06.2008 con la quale si fissano i criteri generali per dare corso al presente provvedimento;
- Ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

- Di estendere in via sperimentale al periodo compreso fra il 21.11.2008 ed il 21.12.2008 il divieto di transito nel centro abitato di Tavullia, così come individuato con delibere di Giunta Comunale n. 130 del 26.03.1996, n. 171 del 06.10.1998 e n. 3 del 22.01.2007, a tutti gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone ad esclusione delle sottocitate fattispecie:
 - g) gli autoveicoli aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare o hanno effettuato operazioni di carico e/o scarico nel territorio dei Comuni di Tavullia e di Montegridolfo;

- h) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- i) i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza;
- j) i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio, nonché delle forze di Polizia e i veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti e di servizio;
- k) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti:
 - proprietari di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, residenti nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di coloro che sono residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra aventi sede nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelle ubicate a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t. e sono residenti nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati" limitatamente ai residenti nel Comune di Tavullia potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall'ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro. Per coloro che sono residenti nel territorio del comune di Montegridolfo è sufficiente esibire agli organi preposti al controllo un documento comprovante la residenza ovvero in assenza produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre dell'anno successivo al primo rilascio e successivamente è soggetta a rinnovo annuale entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza. I permessi scaduti devono essere riconsegnati all'Unione Pian del Bruscolo.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione e di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona o di produrre idonea dichiarazione sostitutiva, pena la soggezione alla sanzione da € 25,00 a € 100,00. Alla medesima sanzione sono soggetti coloro che non riconsegnano i permessi scaduti.

L'Ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo nella persona del Comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

Copia della presente, per opportuna conoscenza dovrà essere trasmessa anche al comune di Montegridolfo.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Tavullia, lì 20.11.2008

**IL RESPONSABILE AREA ASSETTO
ED USO DEL TERRITORIO**

Ing. Stefano Della Martire

COMUNE DI TAVULLIA

ordinanza n. 54/08
scaduta il 21.12.2008

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI PADIGLIONE.

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

- Premesso che in attuazione del progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autoveicoli di peso complessivo superiore alle 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana - area bassa Val del Foglia, predisposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino sono state emanate negli anni 2000 e 2001 alcune ordinanze da parte dei comuni di Colbordolo, S. Angelo in Lizzola e Montelabbate le quali hanno interdetto la circolazione degli autocarri all'interno dei centri abitati;
- Rilevato che i predetti provvedimenti, se da un lato hanno arrecato notevoli benefici alla sicurezza della circolazione ed alla qualità della vita dei residenti all'interno dei centri abitati interessati dal provvedimento, dall'altro, come risulta dalla relazione del Comandante della Polizia Municipale, hanno comportato anche un notevole incremento del transito degli autocarri nel territorio del Comune di Tavullia (sia nella frazione di Padiglione che nel capoluogo), transito non legato ad esigenze locali, bensì di collegamento delle zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia (zone industriali, peraltro, in continua espansione) con la riviera romagnola ed il casello autostradale di Cattolica;
- Rilevato, altresì che la galleria, da poco realizzata nel comune di S. Angelo in Vado ha favorito, tra l'altro, il collegamento delle zone industriali di S. Angelo in Vado, Mercatello ed Urbania (Alta valle del Metauro) con l'alta e media Valle del Foglia e ciò, quindi ha comportato un incremento anche del transito di autocarri nei centri abitati di Padiglione e Tavullia;
- Considerato che la strada SP.3-bis, nel tratto interno al centro abitato di Padiglione denominato via Carrate, in gran parte è priva di marciapiedi, di banchine adeguate al transito di pedoni, di piste ciclabili o di altre strutture a tutela degli utenti più deboli nonché presenta una larghezza della carreggiata limitata e tale da non consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- Considerato, altresì, che tutte le attività produttive (negozi, pubblici esercizi, edicole ecc) e di servizi (comune, banca, poste, scuole ecc.) sono dislocate ai margini della strada in esame e ciò comporta, tra l'altro, un continuo attraversamento delle sede stradale di persone e veicoli;
- Ritenuto che per collegare i veicoli proveniente dal nord Italia con le zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia e viceversa vi sono percorsi alternativi (Autostrada A14; SS.16; SP.423 e SP.30 soprattutto dopo la recente realizzazione del completamento della strada SP.132 Ca' La Cisterna che nel comune di Colbordolo, collega la SP.30 Montelabbatese con la SP.3-bis Fogliense), strade che risultano, per caratteristiche costruttive e funzionali, più idonee e sicure per un transito intenso di autocarri;
- Rilevato, pertanto, che in relazione alle esigenze della circolazione dei pedoni e dei velocipedi, un transito intenso (come attualmente avviene) di autoveicoli di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, può comportare notevoli disagi e pericoli per questa categoria di utenti e alla popolazione residente in genere;
- Atteso che agli autocarri impegnati ad effettuare operazioni di carico e scarico a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio è comunque consentito il transito nella zona interdetta alla circolazione previa esibizione del documento di

trasporto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che la stessa facoltà è consentita ai residenti nelle medesime zone;

- Vista la riunione tenutasi presso l'Assessorato Opere Pubbliche, Mobilità Trasporti, Edilizia pubblica della Provincia di Pesaro-Urbino in data 21.11.2007 con la presenza, oltre dell'Assessore Provinciale, dei Sindaci dell'Unione Pian del Bruscolo, e dei tecnici del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino, nella quale gli intervenuti, ognuno per le proprie competenze, si impegnavano ad adottare in via sperimentale le ordinanze necessarie ad istituire il divieto di transito per gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone nel comune di Tavullia nei centri abitati del comune capoluogo e di Padiglione;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 30.04.2008 con la quale si propone di prendere atto del progetto di deviazione del traffico pesante dai centri abitati di Padiglione e Tavullia e di demandare a ciascuna amministrazione coinvolta l'emanazione dei provvedimenti di competenza per un periodo sperimentale di mesi 4;
- Vista la propria ordinanza n. 26/08 del 4 luglio u.s. di regolamentazione della circolazione degli autocarri nel centro abitato di Padiglione,
- Vista la successiva ordinanza n. 32/08 del 01.08.2008 che integrava l'ordinanza n. 26/08 del 04.07.2008 con le seguenti previsioni:
 - c) possibilità di far transitare nel centro abitato di Padiglione tutti coloro che hanno già effettuato operazioni di carico e scarico nel territorio dei Comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino;
 - d) possibilità di far transitare nel centro abitato di Padiglione gli autocarri che sono di proprietà ovvero concessi in locazione a ditte aventi sede nel territorio dei Comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino;
- Ritenuto di prorogare di 30 gg. il periodo sperimentale di divieto al transito degli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. nel centro abitato di Padiglione, secondo le modalità stabilite con la presente ordinanza, in relazione alla necessità di concordare le modalità definitive di attuazione del provvedimento con gli altri Enti coinvolti;
- Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;
- Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Visto gli artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il provvedimento del Sindaco n. 1 del 02.01.2007 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto ed Uso del Territorio;
- Visto lo statuto comunale;
- Vista la delibera di Giunta comunale n. 70 del 23.06.2008 con la quale si fissano i criteri generali per dare corso al presente provvedimento;
- Ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

- Di estendere in via sperimentale al periodo compreso fra il 21.11.2008 ed il 21.12.2008 il divieto di transito nel centro abitato di Padiglione, così come individuato con delibere di Giunta Comunale n. 130 del 26.03.1996, n. 171 del 06.10.1998 e n. 3 del 22.01.2007, a tutti gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone ad esclusione delle sottocitate fattispecie:
 - f) gli autoveicoli aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare o hanno effettuato operazioni di carico e/o scarico a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;

- g) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- h) i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza;
- i) i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio, nonché delle forze di Polizia e i veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti e di servizio;
- j) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti:
 - proprietari di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra aventi sede nei Comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t. e residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati" limitatamente ai residenti nei centri abitati di Padiglione e Belvedere potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall'ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro. Per coloro che sono residenti nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino è sufficiente esibire agli organi preposti al controllo un documento comprovante la residenza ovvero in assenza produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre dell'anno successivo al primo rilascio e successivamente è soggetta a rinnovo annuale entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza. I permessi scaduti devono essere riconsegnati all'Unione Pian del Bruscolo.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione e di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona o di produrre idonea dichiarazione sostitutiva, pena la soggezione alla sanzione da € 25,00 a € 100,00. Alla medesima sanzione sono soggetti coloro che non riconsegnano i permessi scaduti.

L'Ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo nella persona del Comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

Copia della presente, per opportuna conoscenza dovrà essere trasmessa anche ai comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia

interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Tavullia, lì 20.11.2008

**IL RESPONSABILE AREA ASSETTO
ED USO DEL TERRITORIO**

Ing. Stefano Della Martire

COMUNE DI TAVULLIA

ordinanza n. 31/08
scaduta il 13.11.2008

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI TAVULLIA.

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

- Premesso che in attuazione del progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autoveicoli di peso complessivo superiore alle 3.5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana - area bassa Val del Foglia, predisposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino sono state emanate negli anni 2000 e 2001 alcune ordinanze da parte dei comuni di Colbordolo, S. Angelo in Lizzola e Montelabbate le quali hanno interdetto la circolazione degli autocarri all'interno dei centri abitati;
- Rilevato che i predetti provvedimenti, se da un lato hanno arrecato notevoli benefici alla sicurezza della circolazione ed alla qualità della vita dei residenti all'interno dei centri abitati interessati dal provvedimento, dall'altro, come risulta dalla relazione del Comandante della Polizia Municipale, hanno comportato anche un notevole incremento del transito degli autocarri nel territorio del Comune di Tavullia (sia nella frazione di Padiglione che nel capoluogo). transito non legato ad esigenze locali, bensì di collegamento delle zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia (zone industriali, peraltro, in continua espansione) con la riviera romagnola ed il casello autostradale di Cattolica;
- Rilevato, altresì che la galleria, da poco realizzata nel comune di S. Angelo in Vado ha favorito, tra l'altro, il collegamento delle zone industriali di S. Angelo in Vado, Mercatello ed Urbania (Alta valle del Metauro) con l'alta e media Valle del Foglia e ciò, quindi ha comportato un incremento anche del transito di autocarri nei centri abitati di Padiglione e Tavullia;
- Considerato che la strada SP. 38 del Marrone nel tratto interno al centro abitato di Tavullia in alcune parti è priva di marciapiedi, di banchine adeguate al transito di pedoni, di piste ciclabili o di altre strutture a tutela degli utenti più deboli nonché presenta una larghezza della carreggiata limitata e tale da non consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- Considerato, altresì, che tutte le attività produttive (negozi, pubblici esercizi, edicole ecc) e di servizi (comune, banca, poste, scuole ecc.) sono dislocate ai margini della strada in esame e ciò comporta, tra l'altro, un continuo attraversamento delle sede stradale di persone e veicoli;
- Ritenuto che per collegare i veicoli proveniente dal nord Italia con le zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia e viceversa vi sono percorsi alternativi (Autostrada A14; SS.16; SP 423 e SP.30 soprattutto dopo la recente realizzazione del completamento della strada SP. 132 Ca' La Cisterna che nel comune di Colbordolo, collega la SP. 30 Montelabbatese con la SP. 3-bis Fogliense), strade che risultano, per caratteristiche costruttive e funzionali, più idonee e sicure per un transito intenso di autocarri;
- Rilevato, pertanto, che in relazione alle esigenze della circolazione dei pedoni e dei velocipedi, un transito intenso (come attualmente avviene) di autoveicoli di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, può comportare notevoli disagi e pericoli per questa categoria di utenti e alla popolazione residente in genere;
- Atteso che agli autocarri impegnati ad effettuare operazioni di carico e scarico a Tavullia, e nel territorio del comune di Montegridolfo è comunque consentito il transito nella zona interdetta alla circolazione previa esibizione del documento di trasporto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che la stessa facoltà è consentita ai residenti nelle medesime zone;

- Vista la riunione tenutasi presso l'Assessorato Opere Pubbliche, Mobilità Trasporti, Edilizia pubblica in data 21.11.2007 con la presenza, oltre dell'Assessore provinciale, dei Sindaci dell'Unione Pian del Bruscolo, e dei tecnici del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino, nella quale gli intervenuti, ognuno per le proprie competenze, si impegnavano ad adottare, in via sperimentale le ordinanze necessarie ad istituire il divieto di transito per gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone nel comune di Tavullia nei centri abitati del comune capoluogo e di Padiglione;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 30.04.2008 con la quale si propone di prendere atto del progetto di deviazione del traffico pesante dai centri abitati di Padiglione e Tavullia e di demandare a ciascuna amministrazione coinvolta l'emanazione dei provvedimenti di competenza per un periodo sperimentale di mesi 4;
- Vista la propria ordinanza n. 25/08 del 4 luglio u.s. di regolamentazione della circolazione degli autocarri nel centro abitato di Tavullia;
- Considerato che a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza di cui sopra si sono riscontrate fattispecie nuove, non precedentemente disciplinate e situazioni di disagio per alcune categorie di utenti le quali richiedono alcune modifiche all'ordinanza in esame;
- Ritenuto, per far fronte a dette situazione di integrare l'ordinanza n. 25/08 con le seguenti previsioni:
 - g) prevedere la possibilità di rilasciare l'autorizzazione anche a tutti coloro che sono residenti nel territorio del Comune ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - h) prevedere la possibilità di far transitare nel centro abitato di Tavullia tutti coloro che hanno già effettuato operazioni di carico e scarico nel territorio del Comune di Tavullia ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
 - i) prevedere la possibilità di far transitare nel centro abitato di Tavullia gli autocarri che sono di proprietà ovvero concessi in locazione a ditte aventi sede nel territorio del Comune di Tavullia ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano;
- Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;
- Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Visto gli artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il provvedimento n. 1 del 02.01.2007 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto ed Uso del Territorio;
- Visto lo Statuto comunale;
- Vista la delibera di Giunta n. 70 del 23.06.2008 con la quale si fissano i criteri generali per dare corso al presente provvedimento;
- Ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

- 2) Di revocare l'Ordinanza n. 25/08 del 04.07.2008, in quanto sostituita dalla presente Ordinanza, che differisce dalla precedente per le parti evidenziate in corsivo;
- 3) Di istituire in via sperimentale con decorrenza immediata *fino al 13.11.2008* il divieto di transito nel centro abitato di Tavullia, così come individuato con delibere di Giunta Comunale n. 130 del 26.03.1996, n. 171 del 06.10.1998 e n. 3 del 22.01.2007, a tutti gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone ad esclusione delle sottocitate fattispecie:

- a) gli autoveicoli aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare *o hanno effettuato* operazioni di carico e/o scarico *nel territorio dei Comuni di Tavullia e di Montegridolfo*;
- b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- c) i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza;
- d) i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio, nonché delle forze di Polizia e i veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti e di servizio;
- e) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti:
 - proprietari di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, residenti *nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano*;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti *nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di coloro che sono residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano*;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra aventi sede *nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelle ubicate a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano*;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti *nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano*;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t. e sono residenti *nei Comuni di Tavullia e Montegridolfo ad esclusione di quelli residenti a Rio Salso, Case Bernardi e S. Germano*.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati" limitatamente ai residenti nel Comune di Tavullia potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall'ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro. Per coloro che sono residenti nel territorio del comune di Montegridolfo è sufficiente esibire agli organi preposti al controllo un documento comprovante la residenza ovvero in assenza produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'autorizzazione ha validità *sino al 31 dicembre dell'anno successivo al primo rilascio e successivamente* è soggetta a rinnovo *annuale* entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza. I permessi scaduti devono essere riconsegnati all'Unione Pian del Bruscolo.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione e di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona o di produrre idonea dichiarazione sostitutiva, pena la soggezione alla sanzione da € 25,00 a € 100,00. Alla medesima sanzione sono soggetti coloro che non riconsegnano i permessi scaduti.

L'Ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo nella persona del Comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

Copia della presente, per opportuna conoscenza dovrà essere trasmessa anche al comune di Montegridolfo.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Tavullia, lì 01.08.2008

**IL RESPONSABILE AREA ASSETTO
ED USO DEL TERRITORIO**

Ing. Stefano Della Martire

COMUNE DI TAVULLIA

ordinanza n. 32/08
scaduta il 13.11.2008

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI PADIGLIONE.

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

- Premesso che in attuazione del progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autoveicoli di peso complessivo superiore alle 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana - area bassa Val del Foglia, predisposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino sono state emanate negli anni 2000 e 2001 alcune ordinanze da parte dei comuni di Colbordolo, S. Angelo in Lizzola e Montelabbate le quali hanno interdetto la circolazione degli autocarri all'interno dei centri abitati;
- Rilevato che i predetti provvedimenti, se da un lato hanno arrecato notevoli benefici alla sicurezza della circolazione ed alla qualità della vita dei residenti all'interno dei centri abitati interessati dal provvedimento, dall'altro, come risulta dalla relazione del Comandante della Polizia Municipale, hanno comportato anche un notevole incremento del transito degli autocarri nel territorio del Comune di Tavullia (sia nella frazione di Padiglione che nel capoluogo), transito non legato ad esigenze locali, bensì di collegamento delle zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia (zone industriali, peraltro, in continua espansione) con la riviera romagnola ed il casello autostradale di Cattolica;
- Rilevato, altresì che la galleria, da poco realizzata nel comune di S. Angelo in Vado ha favorito, tra l'altro, il collegamento delle zone industriali di S. Angelo in Vado, Mercatello ed Urbania (Alta valle del Metauro) con l'alta e media Valle del Foglia e ciò, quindi ha comportato un incremento anche del transito di autocarri nei centri abitati di Padiglione e Tavullia;
- Considerato che la strada SP.3-bis, nel tratto interno al centro abitato di Padiglione denominato via Carrate, in gran parte è priva di marciapiedi, di banchine adeguate al transito di pedoni, di piste ciclabili o di altre strutture a tutela degli utenti più deboli nonché presenta una larghezza della carreggiata limitata e tale da non consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- Considerato, altresì, che tutte le attività produttive (negozi, pubblici esercizi, edicole ecc) e di servizi (comune, banca, poste, scuole ecc.) sono dislocate ai margini della strada in esame e ciò comporta, tra l'altro, un continuo attraversamento delle sede stradale di persone e veicoli;
- Ritenuto che per collegare i veicoli proveniente dal nord Italia con le zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia e viceversa vi sono percorsi alternativi (Autostrada A14; SS.16; SP.423 e SP.30 soprattutto dopo la recente realizzazione del completamento della strada SP.132 Ca' La Cisterna che nel comune di Colbordolo, collega la SP.30 Montelabbatese con la SP.3-bis Fogliense), strade che risultano, per caratteristiche costruttive e funzionali, più idonee e sicure per un transito intenso di autocarri;
- Rilevato, pertanto, che in relazione alle esigenze della circolazione dei pedoni e dei velocipedi, un transito intenso (come attualmente avviene) di autoveicoli di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, può comportare notevoli disagi e pericoli per questa categoria di utenti e alla popolazione residente in genere;
- Atteso che agli autocarri impegnati ad effettuare operazioni di carico e scarico a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio è comunque consentito il transito nella zona interdetta alla circolazione previa esibizione del documento di

trasporto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che la stessa facoltà è consentita ai residenti nelle medesime zone;

- Vista la riunione tenutasi presso l'Assessorato Opere Pubbliche, Mobilità Trasporti, Edilizia pubblica della Provincia di Pesaro-Urbino in data 21.11.2007 con la presenza, oltre dell'Assessore Provinciale, dei Sindaci dell'Unione Pian del Bruscolo, e dei tecnici del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino, nella quale gli intervenuti, ognuno per le proprie competenze, si impegnavano ad adottare in via sperimentale le ordinanze necessarie ad istituire il divieto di transito per gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone nel comune di Tavullia nei centri abitati del comune capoluogo e di Padiglione;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 30.04.2008 con la quale si propone di prendere atto del progetto di deviazione del traffico pesante dai centri abitati di Padiglione e Tavullia e di demandare a ciascuna amministrazione coinvolta l'emanazione dei provvedimenti di competenza per un periodo sperimentale di mesi 4;
- Vista la propria ordinanza n. 26/08 del 4 luglio u.s. di regolamentazione della circolazione degli autocarri nel centro abitato di Padiglione,
- Considerato che a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza di cui sopra si sono riscontrate fattispecie nuove, non precedentemente disciplinate e situazioni di disagio per alcune categorie di utenti le quali richiedono alcune modifiche all'ordinanza in esame;
- Ritenuto, per far fronte a dette situazione di integrare l'ordinanza n. 26/08 con le seguenti previsioni:
 - e) prevedere la possibilità di far transitare nel centro abitato di Padiglione tutti coloro che hanno già effettuato operazioni di carico e scarico nel territorio dei Comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino;
 - f) prevedere la possibilità di far transitare nel centro abitato di Padiglione gli autocarri che sono di proprietà ovvero concessi in locazione a ditte aventi sede nel territorio dei Comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino;
- Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;
- Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Visto gli artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il provvedimento del Sindaco n. 1 del 02.01.2007 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto ed Uso del Territorio;
- Visto lo statuto comunale;
- Vista la delibera di Giunta comunale n. 70 del 23.06.2008 con la quale si fissano i criteri generali per dare corso al presente provvedimento;
- Ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

- 1) Di revocare l'Ordinanza n. 26/08 del 04.07.2008, in quanto sostituita dalla presente Ordinanza, che differisce dalla precedente per le parti evidenziate in corsivo;
- 2) Di istituire in via sperimentale con decorrenza immediata *fino al 13.11.2008* il divieto di transito nel centro abitato di Padiglione, così come individuato con delibere di Giunta Comunale n. 130 del 26.03.1996, n. 171 del 06.10.1998 e n. 3 del 22.01.2007, a tutti gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone ad esclusione delle sottocitate fattispecie:

- k) gli autoveicoli aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare *o hanno effettuato* operazioni di carico e/o scarico a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
- l) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- m) i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza;
- n) i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio, nonché delle forze di Polizia e i veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti e di servizio;
- o) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti:
- proprietari di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - *legali rappresentanti di ditte proprietarie o locatarie dei veicoli di cui sopra aventi sede nei Comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino;*
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t. e residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati" limitatamente ai residenti nei centri abitati di Padiglione e Belvedere potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall'ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro. Per coloro che sono residenti nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino è sufficiente esibire agli organi preposti al controllo un documento comprovante la residenza ovvero in assenza produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'autorizzazione ha validità *sino al 31 dicembre dell'anno successivo al primo rilascio e successivamente* è soggetta a rinnovo *annuale* entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza. I permessi scaduti devono essere riconsegnati all'Unione Pian del Bruscolo.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione e di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona o di produrre idonea dichiarazione sostitutiva, pena la soggezione alla sanzione da € 25,00 a € 100,00. Alla medesima sanzione sono soggetti coloro che non riconsegnano i permessi scaduti.

L'Ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo nella persona del Comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

Copia della presente, per opportuna conoscenza dovrà essere trasmessa anche ai comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Tavullia, lì 01.082008

**IL RESPONSABILE AREA ASSETTO
ED USO DEL TERRITORIO**

Ing. Stefano Della Martire

COMUNE DI TAVULLIA

ordinanza n. 25/08

revocata dall'ordinanza n. 31 del 01.08.2008

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI TAVULLIA.

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

- Premesso che in attuazione del progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autoveicoli di peso complessivo superiore alle 3.5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana -area bassa Val del Foglia, predisposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino sono state emanate negli anni 2000 e 2001 alcune ordinanze da parte dei comuni di Colbordolo, S. Angelo in Lizzola e Montelabbate le quali hanno interdetto la circolazione degli autocarri all'interno dei centri abitati;
- Rilevato che i predetti provvedimenti, se da un lato hanno arrecato notevoli benefici alla sicurezza della circolazione ed alla qualità della vita dei residenti all'interno dei centri abitati interessati dal provvedimento, dall'altro, come risulta dalla relazione del Comandante della Polizia Municipale, hanno comportato anche un notevole incremento del transito degli autocarri nel territorio del Comune di Tavullia (sia nella frazione di Padiglione che nel capoluogo). transito non legato ad esigenze locali, bensì di collegamento delle zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia (zone industriali, peraltro, in continua espansione) con la riviera romagnola ed il casello autostradale di Cattolica;
- Rilevato, altresì che la galleria, da poco realizzata nel comune di S. Angelo in Vado ha favorito, tra l'altro, il collegamento delle zone industriali di S. Angelo in Vado, Mercatello ed Urbania (Alta valle del Metauro) con l'alta e media Valle del Foglia e ciò, quindi ha comportato un incremento anche del transito di autocarri nei centri abitati di Padiglione e Tavullia;
- Considerato che la strada SP. 38 del Marrone nel tratto interno al centro abitato di Tavullia in alcune parti è priva di marciapiedi, di banchine adeguate al transito di pedoni, di piste ciclabili o di altre strutture a tutela degli utenti più deboli nonché presenta una larghezza della carreggiata limitata e tale da non consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- Considerato, altresì, che tutte le attività produttive (negozi, pubblici esercizi, edicole ecc) e di servizi (comune, banca, poste, scuole ecc.) sono dislocate ai margini della strada in esame e ciò comporta, tra l'altro, un continuo attraversamento delle sede stradale di persone e veicoli;
- Ritenuto che per collegare i veicoli proveniente dal nord Italia con le zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia e viceversa vi sono percorsi alternativi (Autostrada A14; SS.16; SP 423 e SP.30 soprattutto dopo la recente realizzazione del completamento della strada SP. 132 Ca La Cisterna che nel comune di Colbordolo, collega la S.P. 30 Montelabbatese con la SP 3-bis Fogliense), strade che risultano, per caratteristiche costruttive e funzionali, più idonee e sicure per un transito intenso di autocarri;
- Rilevato, pertanto, che in relazione alle esigenze della circolazione dei pedoni e dei velocipedi, un transito intenso (come attualmente avviene) di autoveicoli di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, può comportare notevoli disagi e pericoli per questa categoria di utenti e alla popolazione residente in genere;
- Atteso che agli autocarri impegnati ad effettuare operazioni di carico e scarico a Tavullia, e nel territorio del comune di Montegridolfo è comunque consentito il transito nella zona interdetta alla circolazione previa esibizione del documento di trasporto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che la stessa facoltà è consentita ai residenti nelle medesime zone;

- Vista la riunione tenutasi presso l'Assessorato Opere Pubbliche, Mobilità Trasporti, Edilizia pubblica della Provincia di Pesaro - Urbino in data 21.11.2007 con la presenza, oltre dell'Assessore provinciale, dei Sindaci dell'Unione Pian del Bruscolo, e dei tecnici del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino, nella quale gli intervenuti, ognuno per le proprie competenze, si impegnavano ad adottare in via sperimentale le ordinanze necessarie ad istituire il divieto di transito per gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone nel comune di Tavullia nei centri abitati del comune capoluogo e di Padiglione;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 30.04.2008 con la quale si propone di prendere atto del progetto di deviazione del traffico pesante dai centri abitati di Padiglione e Tavullia e di demandare a ciascuna amministrazione coinvolta l'emanazione dei provvedimenti di competenza per un periodo sperimentale di mesi 4;
- Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;
- Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Visto gli artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il provvedimento del Sindaco n. 1 del 02.01.2007 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto ed Uso del Territorio;
- Visto lo Statuto comunale;
- Vista la delibera di Giunta comunale n. 70 del 23.06.2008 con la quale si fissano i criteri generali per dare corso al presente provvedimento;
- Ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

- 1) di istituire in via sperimentale per mesi 4 con decorrenza dal 14 luglio 2008 il divieto di transito nel centro abitato di Tavullia, così come individuato con delibere di Giunta comunale n. 130 del 26.03.1996, n. 171 del 06.10.1998 e n. 3 del 22.01.2007, a tutti gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone ad esclusione delle sottocitate fattispecie:
 - a) gli autoveicoli aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico a Tavullia e nel territorio del comune di Montegridolfo;
 - b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza;
 - d) i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio, nonché delle forze di Polizia e i veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti e di servizio;
 - e) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti:
 - proprietari di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, residenti a Tavullia e nel comune di Montegridolfo;
 - legali rappresentanti, di ditte proprietarie dei veicoli di cui sopra di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti a Tavullia e nel comune di Montegridolfo;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti a Tavullia e nel comune di Montegridolfo;
 - soggetti, che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t. e sono residenti a Tavullia e nel comune di Montegridolfo.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati" limitatamente ai residenti nel Comune capoluogo potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito

permesso annuale rilasciato dall'ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro.

Per coloro che sono residenti nel territorio del comune di Montegridolfo è sufficiente esibire agli organi preposti al controllo un documento comprovante la residenza ovvero in assenza produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'autorizzazione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza. I permessi scaduti devono essere riconsegnati all'Unione Pian del Bruscolo.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione e di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona o di produrre idonea dichiarazione sostitutiva, pena la soggezione alla sanzione da € 25,00 a € 100,00. Alla medesima sanzione sono soggetti coloro che non riconsegnano i permessi scaduti.

L'Ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo nella persona del Comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

Copia della presente, per opportuna conoscenza dovrà essere trasmessa anche al comune di Montegridolfo.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Tavullia, lì 04.07.2008

**IL RESPONSABILE AREA ASSETTO
ED USO DEL TERRITORIO**
Ing. Stefano Della Martire

COMUNE DI TAVULLIA

ordinanza n. 26/08

revocata dall'ordinanza n. 32 del 01.08.2008

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI PADIGLIONE.

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

- Premesso che in attuazione del progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autoveicoli di peso complessivo superiore alle 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana - area bassa Val del Foglia, predisposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino sono state emanate negli anni 2000 e 2001 alcune ordinanze da parte dei comuni di Colbordolo, S. Angelo in Lizzola e Montelabbate le quali hanno interdetto la circolazione degli autocarri all'interno dei centri abitati;
- Rilevato che i predetti provvedimenti, se da un lato hanno arrecato notevoli benefici alla sicurezza della circolazione ed alla qualità della vita dei residenti all'interno dei centri abitati interessati dal provvedimento, dall'altro, come risulta dalla relazione del Comandante della Polizia Municipale, hanno comportato anche un notevole incremento del transito degli autocarri nel territorio del Comune di Tavullia (sia nella frazione di Padiglione che nel capoluogo). transito non legato ad esigenze locali, bensì di collegamento delle zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia (zone industriali, peraltro, in continua espansione) con la riviera romagnola ed il casello autostradale di Cattolica;
- Rilevato, altresì che la galleria, da poco realizzata nel comune di S. Angelo in Vado ha favorito, tra l'altro, il collegamento delle zone industriali di S. Angelo in Vado, Mercatello ed Urbania (Alta valle del Metauro) con l'alta e media Valle del Foglia e ciò, quindi ha comportato un incremento anche del transito di autocarri nei centri abitati di Padiglione e Tavullia;
- Considerato che la strada SP. 3 bis nel tratto interno al centro abitato di Padiglione denominato via Carrate in gran parte è priva di marciapiedi, di banchine adeguate al transito di pedoni, di piste ciclabili o di altre strutture a tutela degli utenti più deboli nonché presenta una larghezza della carreggiata limitata e tale da non consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- Considerato, altresì, che tutte le attività produttive (negozi, pubblici esercizi, edicole ecc) e di servizi (comune, banca, poste, scuole ecc.) sono dislocate ai margini della strada in esame e ciò comporta, tra l'altro, un continuo attraversamento delle sede stradale di persone e veicoli;
- Ritenuto che per collegare i veicoli proveniente dal nord Italia con le zone industriali della bassa ed alta valle del Foglia e viceversa vi sono percorsi alternativi (Autostrada A14; SS.16; SP 423 e SP.30 soprattutto dopo la recente realizzazione del completamento della strada SP. 132 Ca La Cisterna che nel comune di Colbordolo, collega la S.P. 30 Montelabbatese con la SP 3-bis Fogliense), strade che risultano, per caratteristiche costruttive e funzionali, più idonee e sicure per un transito intenso di autocarri;
- Rilevato, pertanto, che in relazione alle esigenze della circolazione dei pedoni e dei velocipedi, un transito intenso (come attualmente avviene) di autoveicoli di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, può comportare notevoli disagi e pericoli per questa categoria di utenti e alla popolazione residente in genere;
- Atteso che agli autocarri impegnati ad effettuare operazioni di carico e scarico a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio è comunque consentito il transito nella zona interdetta alla circolazione previa esibizione del documento di

trasporto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che la stessa facoltà è consentita ai residenti nelle medesime zone;

- Vista la riunione tenutasi presso l'Assessorato Opere Pubbliche, Mobilità Trasporti, Edilizia pubblica della Provincia di Pesaro - Urbino in data 21.11.2007 con la presenza, oltre dell'Assessore Provinciale, dei Sindaci dell'Unione Pian del Bruscolo, e dei tecnici del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino, nella quale gli intervenuti, ognuno per le proprie competenze, si impegnavano ad adottare in via sperimentale le ordinanze necessarie ad istituire il divieto di transito per gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone nel comune di Tavullia nei centri abitati del comune capoluogo e di Padiglione;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 30.04.2008 con la quale si propone di prendere atto del progetto di deviazione del traffico pesante dai centri abitati di Padiglione e Tavullia e di demandare a ciascuna amministrazione coinvolta l'emanazione dei provvedimenti di competenza per un periodo sperimentale di mesi 4;
- Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;
- Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Visto gli artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il provvedimento del Sindaco n. 1 del 02.01.2007 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto ed Uso del Territorio;
- Visto lo statuto comunale;
- Vista la delibera di Giunta comunale n. 70 del 23.06.2008 con la quale si fissano i criteri generali per dare corso al presente provvedimento;
- Ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

- 1) Di istituire in via sperimentale per mesi 4 con decorrenza dal 14 luglio 2008 il divieto di transito nel centro abitato di Padiglione, così come individuato con delibere di Giunta comunale n. 130 del 26.03.1996, n. 171 del 06.10.1998 e n. 3 del 22.01.2007, a tutti gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone ad esclusione delle sottocitate fattispecie:
 - a) gli autoveicoli aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza;
 - d) i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio, nonché delle forze di Polizia e i veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti e di servizio;
 - e) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti:
 - proprietari di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - legali rappresentanti, di ditte proprietarie dei veicoli di cui sopra di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio;

- soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono ,affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t. e sono residenti a Padiglione, Belvedere e nel territorio dei Comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati" limitatamente ai residenti nei centri abitati di Padiglione e Belvedere potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall'ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro. Per coloro che sono residenti nel territorio dei comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio è sufficiente esibire agli organi preposti al controllo un documento comprovante la residenza ovvero in assenza produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'autorizzazione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza. I permessi scaduti devono essere riconsegnati all'Unione Pian del Bruscolo.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione e di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona o di produrre idonea dichiarazione sostitutiva, pena la soggezione alla sanzione da € 25,00 a € 100,00. Alla medesima sanzione sono soggetti coloro che non riconsegnano i permessi scaduti.

L'Ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo nella persona del Comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

Copia della presente, per opportuna conoscenza dovrà essere trasmessa anche ai comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Tavullia, lì 04.07.2008

**IL RESPONSABILE AREA ASSETTO
ED USO DEL TERRITORIO**
Ing. Stefano Della Martire